

COMUNE DI OSIMO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO DELL'IGIENE AMBIENTALE E PER L'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, per l'uso degli spazi pubblici in centro storico, promovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Articolo 2

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.
2. E' vietato altresì imbrattare con adesivi, vernici e altro, tutte le strutture metalliche presenti nel Comune di Osimo.

Articolo 3

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono conservarle libere da materiali di scarto e tenerle pulite e custodite anche se abbandonati da terzi.
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 4

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti.
2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche nell'arco dell'intera giornata. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. I commercianti al dettaglio devono sistemare le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

Articolo 5

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc, su strade, piazze e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a chiederle al Comune di Osimo e a comunicare all'Ente Gestore del Servizio Igiene Ambientale con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve essere ripulita dai rifiuti al termine della manifestazione e liberata non oltre 24 ore dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Ente Gestore del Servizio Igiene Ambientale in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 6

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree occupate da esercizi pubblici devono essere mantenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.
2. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'orario di apertura dell'esercizio.
3. L'area occupata da ogni esercizio pubblico deve risultare libera e pulita costantemente.

Articolo 7

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Il Comune individua delle aree per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti.
2. L'area concessa deve essere tenuta costantemente in ordine.
3. Se gli spettacoli prevedono la presenza di animali, i gestori degli spettacoli devono attivarsi e fare in modo che anche i rifiuti prodotti dagli animali siano raccolti in appositi contenitori e conferiti nei luoghi indicati.
4. L'area adibita a spettacoli deve risultare pulita un a volta terminate le manifestazioni e prima della partenza degli automezzi e delle attrezzature previste per lo svolgimento degli spettacoli.
5. Per gli scopi di cui sopra, i richiedenti l'occupazione delle suddette aree, dovranno preventivamente versare nelle casse comunali la somma di lire cinquecentomila a titolo di caparra e cauzione per eventuali pulizie non effettuate o incomplete. Tale somma verrà restituita non appena verificato il puntuale adempimento.

Articolo 8

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini contenenti in tutto o in parte materiale pubblicitario di carattere esclusivamente commerciale

per le strade pubbliche o aperte al pubblico del centro storico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.

2. E' ammesso invece il volantaggio politico, associativo, culturale.

3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Articolo 9

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'Ente Gestore del Servizio Igiene Ambientale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 10

POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. L'Ente Gestore del Servizio Ambientale provvede a mantenere sgombri in pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 11

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla ASL competente o prescritte nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 12

CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

3. Sono tenuti, altresì a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Articolo 13

CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Tutti i cantieri edili operanti in centro storico devono essere dotati di apposita copertura e riportare bene in vista apposita riproduzione dell'immobile o altro manufatto che si ristruttura.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici od altri organi di locomozione (cingoli, ecc.)

Articolo 14

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare, sia in luoghi pubblici che privati, autoveicoli, motoveicoli, motocicli e cicli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, non più utilizzabili, o loro componenti; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. In caso di abbandono sarà cura dell'Ente Gestore del Servizio Ambientale provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
3. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Articolo 15

RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore del Servizio Ambientale.

Articolo 16**DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.**

1. Nella vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finchè non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'Ente Gestore del Servizio Ambientale le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
4. I veicoli in difetto nelle zone previste dal presente articolo saranno rimossi a spese del proprietario.

Articolo 17**DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE**

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Articolo 18**SGOMBERO DELLA NEVE**

1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari di immobili devono contribuire a tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio adeguato antistante l'immobile.
2. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Articolo 19**MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'**

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es. fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia l'Ente Gestore del Servizio Ambientale provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 20

MANIFESTAZIONI EFFETTUABILI IN CENTRO STORICO.

1. Nel centro storico, ad esclusione dei parchi e giardini pubblici, sono ammesse manifestazioni politiche, culturali, associative al solo scopo di propagandare, di far conoscere e divulgare le attività e i movimenti oggetto delle manifestazioni.
2. E' fatto divieto assoluto di installare e posizionare nelle manifestazioni di cui sopra stands gastronomici di qualunque forma e misura, salvo i casi in cui è l'Amministrazione Comunale stessa a promuovere manifestazioni che comportino l'esposizione di prodotti alimentari e di degustazione di prodotti tipici.

Articolo 21

SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni, ovvero dal vigente Codice della Strada, ovvero per le ipotesi in tali normative non contemplate le sanzioni pecuniarie derivanti dal combinato disposto degli artt. 10 e 16 della Legge n.689/81 in conformità al Regolamento approvato con atto n. del

Le violazioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale o dai soggetti abilitati per legge e sanzionate sulla base delle disposizioni sopra richiamate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 22

DISPOSIZIONE FINALE

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento e per quanto non previsto si rimanda a regolamenti comunali e leggi vigenti. In particolare si intendono abrogati gli articoli n. 19-20-21-22-23-24-26 del Regolamento allegato alla delibera cc. 180 del 15/7/88 dal titolo "Regolamento per la disciplina igienico sanitaria e le modalità esecutive del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; l'articolo n.10 del regolamento allegato alla delibera cc 134 del 22/7/94 dal titolo "Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni".

INDICE

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2

Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

ARTICOLO 3

Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

ARTICOLO 4

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

ARTICOLO 5

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

ARTICOLO 6

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

ARTICOLO 7

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

ARTICOLO 8

Attività di volantinaggio

ARTICOLO 9

Attività di carico e scarico di merci e materiali

ARTICOLO 10

Pozzetti stradali e fontane

ARTICOLO 11

Carogne di animali

ARTICOLO 12

Conduzione di animali

ARTICOLO 13

Cantieri edili

ARTICOLO 14

Veicoli a motore, rimorchi e simili

ARTICOLO 15

Rifiuti inerti

ARTICOLO 16

Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

ARTICOLO 17

Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

ARTICOLO 18

Sgombero della neve

ARTICOLO 19

Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

ARTICOLO 20

Manifestazioni effettuabili in centro storico

ARTICOLO 21

Sanzioni

ARTICOLO 22

Disposizione finale